

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

125° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

Presidenza del Vice Presidente SALVATO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario» (2782), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
BATTELLO (Com.-PDS)	3
BAUSI (DC), relatore alla Commissione	2, 4
DI LEMBO (DC)	3
FILETTI (MSI-DN)	2, 4
FRANZA (PSI)	3
GRECO (Com.-PDS)	4
PINTO (DC)	2, 4

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNO DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario» (2932), d'iniziativa del deputato Vairo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2782.

Ricordo che nella seduta del 28 gennaio era stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge e respinto l'articolo 2.

Comunico che da parte del senatore Pinto è stato presentato il seguente emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo:

«1. A decorrere dal 1992 e a regime, all'onere di lire 1.182 milioni annui derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.1

PINTO

PINTO. Signor Presidente, illustro brevemente questo emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, un articolo aggiuntivo perchè ci siamo accorti che la previsione iniziale di spesa di 1.131 milioni di lire (riportata all'articolo 2 da noi respinto) era inadeguata in quanto occorreva una integrazione del 4,5 per cento nell'anno 1992 secondo l'incremento retributivo fissato dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

L'emendamento è stato sottoposto al parere della Commissione bilancio che si è espressa in senso favorevole nella seduta di questa mattina. Risulta così sanata ogni perplessità sorta in precedenza.

PRESIDENTE. Nel passare alla votazione dell'emendamento 1.0.1 dichiaro, a nome del mio Gruppo, il voto contrario a questo emendamento.

FILETTI. Il Gruppo del Movimento sociale voterà a favore dell'emendamento.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole.

BATTELLO. Per le ragioni esposte nella precedente seduta, il mio Gruppo si astiene dalla votazione sull'emendamento e sull'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1., presentato dal senatore Pinto, aggiuntivo di un articolo di cui do nuovamente lettura in un testo al quale ho apportato alcune modifiche formali:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.182 milioni annui, a decorrere dal 1992 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento: "Interventi vari in favore della giustizia".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DI LEMBO. Signor Presidente, esprimo voto favorevole sul provvedimento, ma resta inteso che la promozione anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni - che già era prevista nella legge n. 97 del 1979 - non può essere conferita nuovamente a chi ha già usufruito del beneficio in virtù di quella legge.

Inoltre, l'ulteriore retrodatazione di due anni significa che può essere attribuita, ai soli effetti giuridici, una anzianità aggiuntiva che può arrivare fino a due anni per coloro che hanno conseguito la promozione a magistrato di tribunale non più dopo tre anni ma dopo un periodo più lungo.

Tutto questo deve valere ai soli effetti giuridici, deve decorrere dal primo gennaio 1992, non deve consentire corresponsione di arretrati e neanche galleggiamenti, cioè non si deve verificare che, essendoci persone che hanno avuto una retrodatazione di cinque anni anziché di tre, i cinque anni vengono poi concessi a tutti. La legge non vuole determinare questo galleggiamento.

Quindi, ribadisco che il beneficio non deve essere concesso due volte, deve valere solo agli effetti giuridici, la sua decorrenza deve partire dal 1° gennaio 1992 e non debbono essere corrisposti arretrati nè devono essere consentiti galleggiamenti di nessun genere.

Ribadisco quindi il voto favorevole con queste precisazioni che mi sembra siano state accolte da tutta la Commissione. Dico questo affinché un eventuale interprete abbia contezza di ciò che effettivamente la Commissione ha voluto approvare.

FRANZA. Dichiaro il voto favorevole al provvedimento, accogliendo anche le motivazioni esposte dal senatore Di Lembo.

GRECO. Dichiaro il voto di astensione, pur condividendo l'interpretazione restrittiva fatta dal senatore Di Lembo affinché questa legge non apra altri spazi ad ulteriori provvedimenti.

FILETTI. Il voto del Gruppo del Movimento sociale è favorevole perchè il provvedimento rimuove una ingiusta discriminazione. Nell'affermare questo faccio mie le motivazioni del senatore Di Lembo.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Pur condividendo le dichiarazioni del senatore Di Lembo, in qualità di relatore mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Le motivazioni adottate dal senatore Di Lembo tese ad impedire eventuali interpretazioni che possano servire non soltanto a sanare oltre discriminazioni esistenti (se pure ci sono state, cosa su cui nutro dei dubbi), ma soprattutto galleggiamenti e adeguamenti economici fanno capire che siamo in molti a essere preoccupati che tutto questo possa verificarsi. Infatti, nonostante che tutto questo sia stato tenuto presente nel dibattito e ci sia stata una dichiarazione di voto in questo senso, i rischi che paventiamo possono effettivamente diventare concreti.

Per questi motivi ribadisco il voto contrario al provvedimento.

PINTO. Devo dire che non mi riconosco in tutte le perplessità enunciate dal senatore Di Lembo, però le rispetto e gli sono grato per averle esplicitate in modo che rimangano a verbale. Esse servono per una interpretazione più corretta della norma e su questa finalità sono pienamente consenziente.

Pertanto, dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOSSA MARISA NUDDA